Enzo Croatto

Spigolature lessicali cadorine

(Prima parte)

Se esaminiamo la pubblicistica di argomento linguistico, specie lessicografico, di questo primo decennio del nuovo secolo sulle aree ladine bellunesi, pensiamo di poter tracciare, pur con doverosa prudenza, un bilancio piuttosto positivo.
Riteniamo altresì che la forte spinta lessicografica che si è evidenziata nel secolo scorso con la pubblicazione di decine di dizionari dialettali, per impulso soprattutto dei nostri maestri Carlo Tagliavini (1903-1982), Giovan Battista Pellegrini (1921-2007) e dei loro allievi e amici Vito Pallabazzer (1928-2009), Giovanni Battista Rossi (1922-2010) e altri, non si sia certo esaurita.
È sufficiente scorrere un breve elenco dei più recenti lessici per averne conferma: Luigi Nicolai (Selva di Cadore, etimologico, 2000), Enzo Croatto (Zoldo, 2004), Elio Del Favero (Lozzo di Cadore, 2004), Sergio Masarei (Livinallongo, 2005), Dino e Gino Zandonella Sarinuto (Comelico Superiore, 2008), Irlino Doriguzzi Bozzo (Danta di Comelico, 2008), Giancarlo Soravia (Venas di Cadore, 2009 e 2011). È in stampa inoltre un corposo vocabolario cadorino dell'Oltrepiave (Lorenzago) ad opera di Gianpietro De Donà e Lina De Donà Fabbro; nel 2012 uscirà amche il vocabolario cadorino di Zoppè, opera postuma di Ermanno Livan. Sempre in area cadorina è al lavoro da oltre un lustro un gruppo di anziani che intendono ampliare e approfondire il dialetto d'Oltrechiusa (S. Vito, Borca e Vodo di Cadore), già documentato da Vincenzo Menegus Tamburìn (1959 e 1978).
È evidente che oggi il lavoro dialettologico di scavo, con accurate ricerche sul campo, presenta notevoli difficoltà per ovvi motivi: le mutate condizioni economiche con la conseguente scomparsa della cultura locale (agro-silvo-pastorale) e il conseguente spopolamento e impoverimento linguistico, tanto che taluni studiosi, con una punta di mesta ironia, parlano di "archeologia dialettologica". Talvolta tuttavia la pazienza e l'ostinazione del ricercatore viene premiata.
Abbiamo rivisto alcune nostre annotazioni e chiose che a suo tempo avevamo fatto sul *Dizionario della gente di Lozzo - Dialetto ladino di Lozzo di Cadore, dalle note del prof. Elio Del Favero* del 2004. Per far ciò ci siamo avvalsi, oltre che della nostra personale esperienza dei dialetti ladini dolomitici e quelli cadorini in particolare, della tesi di laurea inedita di Pietro Bruno Bragato *(Il dialetto di Lozzo di Cadore, tesi di glottologia, relatore Prof. Carlo Tagliavini, a.a. 1944-45, Università di Padova)* che abbiamo potuto consultare.

afito "affitto", pl. *(afite),* ha anche il senso di "interessi del denaro".
agaśón più che "acquazzone", nonostante l'apparenza, significa "piena, alluvione" come in ampezzano *(agajón),* comelicano *(agađón),* livinall. *agajón* e perfino fassano *(egajón)* e friulano, dove però *agaciòn* ha

il senso di "rugiada copiosa"; sinon. di *brentàna;* acquazzone è piuttosto *spiovàz, spiovazàda.* L'etimo è comunque lo stesso: < lat. *aquatiōne.*
aghèi significa anche "pungiglione di vespe e altri insetti" come in quasi tutti i dialetti cadorini (oltrech., cib.; comel. *ađèi,* ampez. *ajéi)* e in friulano (*aśéi*).
albìna "apiario, tettoia per gli alveari", presente in tutti i dialetti cadorini, manca al vocabolario.
alèr "alare", la voce schietta è *bràndol,* ma qui non c'è nessun rimando. In nessun atlante linguistico (AIS, ALI, ASLEF, ALD) compare alcunché di simile. È un evidente italianismo, probabilmente un adattamento scherzoso di "alare", nemmeno classificabile come idioletto; nell'insieme appare come uno scherzo. Analogo caso di italianismo è **arèr** "aratro", che si contrappone all'autentico e schietto *arsuói.*
auđói "capretto", forse non è singolare, ma plurale di *auđól* (cfr. *audòla*); v. per es. lo zold. *giòl* e *giòla,* < lat. *haediol(a).*
bàila "balia" pare un banale recente italianismo con metatesi, noto anche nel Comelico e a Venas; Bragato ha *néna. Bàila* ha dato tuttavia origine al verbo *bailà* "cullare, accarezzare, vezzeggiare un bambino".
boàza "sterco di vacca", è una voce del tutto veneta penetrata anche in Comelico e ad Auronzo, ma anche in Friuli *(buiàce);* è tuttavia considerata perlopiù estranea al cadorino, che usa quasi ovunque invece la voce schietta *bòrba*. A Cortina, come nel resto dei dialetti ladini, è diffusa la voce *zòrda.*
bòśema secondo Bragato non è un cibo (vocabol.: "cibo a base di farina e crusca"), ma è l'ital. "bozzima, mescolanza di acqua e farina (+ crusca) adoperata dai tessitori per ammorbidire i fili"; è voce assai diffusa in tutta l'area dolomitica.
brazuós "linguetta degli zoccoli", o meglio "fascia di cuoio che fa da tomaia", perfettamente sinon. di *lazuó* (voce presente anche nel cadorino di Cibiana), a cui però non si rimanda. È il pl. di *brazuó,* come si evince dalla fraseologia *i brazuós* e come è attestato da Bragato; corrisponde al comel. *bazó, bazé, bazùa.* Questa voce potrebbe essere connessa con lo zold. *bauzùol*, agord. *balzól, baozól, balzuól* id. < lat. *balteolus.*
cabiòto del cian "canile", manca al vocabolario; forma nota in tutto il Cadore. Nel vocabolario si trova solo *gabiòto* "stanza piccola e angusta, ripostiglio, legnaia".
calamàr "calamaio", tipo pancadorino e friulano, assente nel vocabolario.
calz "calcio del fucile", manca al vocabolario, in area cadorina si trovano le forme: *(s)calze, calz(o).*
carì più che "elemosinare, estorcere" significa, come segnala giustamente Bragato, "cercare", come in Comelico *(carì, cri),* a Lorenzago e a Domegge; è voce nota anche al ladino del Sella (livin. *cherì*) e al friulano, *cirì.* Nel vocabolario, per "cercare", troviamo invece solo *zercà*, anche se semanticamente i significati non sono lontani tra loro, < lat. *quaerere.*
cartón non è solo "cartone" ma anche "copertina di libro o quaderno".
ciàpa "chiappa, natica" e "ferro per gli zoccoli della mucca" andavano divise e ovviamente poste in due lemmi diversi.
ciàśa "casa", non si segnala anche il significato di "cucina", che viene indicato solo sotto la voce *cosìna* di pag. 268.
codìn (**òs** -) "osso sacro", non *crosèra,* che significa "regione lombare, parte bassa della spina dorsale"; *òs codìn* è voce pan-

cadorina assente nel vocabolario.
coladói grossa tela, che veniva usata un tempo per il bucato con la cenere e in italiano si chiama "ceneraccio(lo)", non è certo un "setaccio" (*tamés, crivèl).*
colàina non è il "giogo per i buoi", che si dice *dòu*, ma la "giogaia, la pelle pendula dal collo dei bovini", e lo si può intuire chiaramente anche dalla fraseologia: *netà la colàina dei bòs.* Voce ben nota in Cadore (Oltrechiusa *colagna, colàina,* Auronzo e Pozzale *colàina,* Comelico *culàina*), ma anche a Erto e Claut *(colàgna, golàgna).* È chiaramente un uso metaforico della voce "collana".
conzà non significa solo "condire" ma anche "conciare pelli"; infatti Bragato segnala la voce *conzapèl* "conciatore, conciapelli", presente anche a Cibiana e Cortina *(conzapèles).*
còsta non è il "costato", che in it. si definisce "parete toracica", ma una semplice "costola", come è chiaro dalla fraseologia: *èi mal nte le còste.*
crépa "teschio, cranio", manca al vocabolario, ed è una voce diffusissima.
cuèrte f. pl. sono tecnicamente i "quarti della ruota, i quattro o più pezzi arcuati di legno che formano la circonferenza della ruota"; voce presente nel vocabolario, ma che qui si è voluto chiarire ulteriormente. In Cadore sono definiti anche con altre voci: Oltrechiusa *iavèi,* Comelico *gavèi,* Cortina *javèi.*
danè "denaro", è chiaramente una voce scherzosa di origine milanese.
darecòu "ancora", è evidentemente un refuso per *dareciòu,* ampezz. id.
dontùra "giuntura, articolazione": era consigliabile un rimando allo schietto *leśùra.*
duóie "doglie del parto", manca al vocabolario; è tipo noto anche ad Auronzo, Comelico e con plurale sigmatico in Oltrechiusa, Cortina e Cibiana *(duóies),* ma anche in Friuli *(dòis).*
đurà "giurare", ma nel vocabolario si segnala solo il recente *giurà.*
érta "strada ripida" e "stipite di una porta": era opportuno creare due lemmi, anche se l'origine è la stessa < lat. **ērctus* "ciò che sta ritto" <*erēctus* p.p. di *erigere.*
fèr da dimàn è in realtà un *fèr da doi man* un "coltello a petto con due impugnature usato per sgrossare il legno", che pare fosse molto usato dai seggiolai.
fiùba "fibbia", manca al vocabolario, ove si trova solo il recente *fibia.* Voce assai nota nelle Dolomiti e altrove (es. Cibiana, Cortina, ma in Comelico *fiùga*).
fógola "lucciola", manca al vocabolario; voce nota a Lorenzago, Oltrechiusa e Cortina, ma anche a Erto *(fùagola)* e nell'Agordino Meridionale *(fógola).*
fontàna non è la "fontana", che si dice invece *brénte*, ma una "sorgente" come si arguisce da *fontanèla* "piccola sorgente" (sinonimo di *agaròla*, alla quale non viene rimandato) e dalla toponomastica.
fośinàl "forgia, focolare del fabbro", manca al vocabolario; ampez. *fujinà*, zold. e oltrechius. *fuśinàl.*
fredolènte "freddoloso", come in oltrechius., manca al vocabolario.
fulìme "fuliggine", manca al vocabolario, che registra solo *cialìme* id. Bragato invece registra ambedue le voci. Citiamo il comel. *folìme, fulìmi, fulimu,* Cortina *forime,* ma la voce *fulìme* è presente anche ad Auronzo e Lorenzago. A Venas troviamo *calìđin* e *fulìme,* in Friuli *cjalìn* e *fruśìn.*
giataòrba "moscacieca", manca al vocabolario; a pag. 828 si inserisce solo la recente forma italianizzante *moscacéca; giataòr-*

ba è presente in oltrechius., Auronzo e Comelico, zold. *gataòrba,* ma a Cortina *mariaòrba,* Friuli *gjateuàrbe.*
giavión "erba d'alta montagna dura e difficile da falciare" non definita, è il "cervino, fieno di monte (Nardus stricta L.)", comel. *ciavión,* S.Vito e Borca *ciaveón,* Zoppè di Cadore *caveón,* < lat. *capillus* + *-ōne.*
golóśa "leccarda, ghiotta, vaschetta che raccoglie il grasso che cola dallo spiedo", manca al vocabolario. È voce nota a Cibiana, Auronzo, Oltrechiusa e Zoldo, ma anche in Friuli *(golóśe*).
grìpia "mangiatoia, greppia", manca il rimando alla voce schietta *cianà.*
gùa "arrotino", come a Domegge; manca al vocabolario, che registra solo il sinonimo *moléta;* esiste tuttavia il verbo *guà* "arrotare".
làzo corènte "nodo scorsoio", manca al vocabolario; voce pancadorina, presente anche nello zoldano e a Livinallongo.
màrco "romano, contrappeso della stadera"; manca al vocabolario, la voce è presente ad Auronzo, Lorenzago, Oltrechiusa e Cortina.
màre "placenta": si sarebbe dovuto fare un rimando alla voce caratteristica *curàcia* id.
mòla "molla dell'orologio": perché non citare lo schietto *sùsta* ?
moròide f.pl. "emorroidi", Oltrechiusa *moròides,* Cortina *maròides.*
mosìgol "topolino": si tratta del "toporagno", noto in Cadore come *mosìgo* (Oltrechiusa), *musìgu* (Comelico), *mosìgol* (Auronzo), *morsigol* (Domegge), *moscìgo* (Cortina), ma la voce è diffusa anche negli altri dialetti ladini dolomitici e a Claut ed Erto (*muśigón*).
mul non è il "recipiente per dare la forma al formaggio" che invece è detto *scàtol* in tutto il Cadore, ma una "sorta di piccolo mastello di legno con fori per far sgocciolare la ricotta"; infatti a pag. 578, alla voce *scòlo* "siero", troviamo: *scòlo de mul* "il siero da cui si ottiene la ricotta". È una tipica voce cadorina assai diffusa.
mùla (ciàura -) non è una "capra femmina", ma una "capra senza corna" e la voce ha una vasta diffusione dolomitica, ma anche in Friuli; a Clauzetto: *mùle.*
oréśe "orefice", voce pancadorina, Cortina *oréje,* Friuli *oréśin;* manca al vocabolario.
órse: era più corretto inserire due lemmi: "orso" < *ursus* e "bruciore all'ano", quest'ultimo infatti è di probabile origine tirolese *(Arsch).*
òs de la schéna "scapola", manca al vocabolario; analoga voce a Cibiana.
palpiéra "palpebra", voce nota anche a Domegge e Venas, Oltrechiusa *palpéra,* Cortina *palpària,* ma anche in Friuli *palpiére;* manca al vocabolario.
palù "palude", m. in tutte le varietà cadorine e in buona parte dei dialetti dolomitici, contrariamente all'italiano; qui lo si arguisce anche dalla toponomastica: *Palù Zoldàn.*
pàrtol "parto", è questa la forma più schietta, pancadorina, in contrasto con la voce riportata nel vocabolario *(pàrto).*
petùme è "calcestruzzo", v. fraseologia, < francese *béton.*
poiàta è semplicemente una "carbonaia", senza ulteriori spiegazioni.
ponàro "pollaio" = *pulinèi,* recente venetismo, probabilmente scherzoso.
porzèl "maiale": anche qui era doveroso un rimando a *cùcio* id.
prònte (a -) "in contanti"; manca nel vocabolario, locuzione presente in Oltrechiusa e a Cortina.
pùlis "pulce", non è f. come in italiano, ma m., come si deduce dalla fraseologia:

coi pùlis, betù n pùlis.

remenàto non è un "modesto architrave di porte e finestre", ma tecnicamente un "arco di scarico, un arco morto sopra l'architrave, fatto di mattoni". Voce assai diffusa in Oltrechiusa, Cibiana e Cortina, ma anche ad Agordo e Zoldo.

róto (sonà da -) "mandare un suono fesso"; manca al vocabolario.

sandolàse "slittare, scivolare per gioco sulla neve"; non c'è nessun rimando alla variante *saudelàse*, peraltro assai vicina alle voci di Oltrechiusa, Cibiana e Lorenzago e nemmeno sotto quest'ultima forma si ritrova un rimando a *sandolàse.* Vengono citate invece altre voci: *audetàse* (da *audéta* "slittino") e *slisàse* "lisciare".

schéna de la giànba "tibia", come a Cibiana e in Oltrechiusa, in Friuli *schenìli de gjambe*; manca al vocabolario.

sfère de l'arlòio "lancette dell'orologio", manca al vocabolario. Oltrechiusa e Cibiana *sféres,* Cortina *šṕéres,* Friuli *spèris, sfèris.*

sofrès "poplite, incavo posteriore del ginocchio", manca al vocabolario; è una voce che va accostata al comel. *sufrègn;* presente anche a Lorenzago *(sofrèi)* e a Domegge *(sofrài).*

spànda "spanna"; il vocabolario registra solo *cuàrta,* ma le due voci coesistono in Cadore.

spèrge "aspersorio" (Oltrechiusa: *aspèries, spèrie, aspèrges*, Comelico: *spèrśi*), Friuli: *aspèrges;* manca al vocabolario.

spietancóra "zitella", curiosa voce registrata da Bragato, con significato trasparente e ironico: 'aspetta ancora'; pare del tutto isolata in Cadore, nel vocabolario si cita solo *artelùza.*

spolèr non è il "focolare", ma la "cucina economica", che nel vocabolario è definita invece *fornèla;* "focolare" si dice invece *foghèr* e indica il locale. *Larìn,* che si definisce pure "focolare", è in realtà la "pietra del focolare". È voce è assai diffusa nel Veneto e in Cadore, noi l'abbiamo rilevata (per ora) solo a Cibiana, Venas e Domegge, ma era certamente più presente, cfr. friulano *spolèr(t).* È un noto tedeschismo < *Sparherd.*

spoléta "bastoncino forato, sorta di astuccio di legno per uno dei ferri da calze che le donne portavano infilato alla cintola"; voce nota ad Auronzo e Lorenzago ma anche in Zoldo, in Comelico *spòla.*

stizà "attizzare il fuoco"; sotto questo lemma non si trova questo significato, occorre andare alla voce *fuóu* per trovare *stizà su l fuóu;* voce diffusissima.

tàbio "spersola, tavolo inclinato e scanalato ove si lavora il formaggio". È una voce assai diffusa nel Bellunese, in Cadore e Friuli.

vis non è "viso, faccia", che si dice invece *mostàz(o),* ma "fronte" come in quasi tutti i dialetti dolomitici. Nel vocabolario si trova il recente *frónte,* e *vis* per "viso" è dunque un italianismo.

vuovèra "ovaia di gallina", da *vuóu* "uovo"; manca al vocabolario.

zèrza più che una "ritorta" si tratta del "chiovolo, corda o cinghia usata per fissare il giogo al timone del carro", voce notissima in Cadore, ma anche altrove: Agordo, Zoldo e Livinallongo *(cërcia)* e Friuli *(cèrce).*

(continua)

Gabriela Willeit

L'asimmetria della disciplina a tutela delle minoranze linguistiche in Italia

Nella Costituzione della Repubblica italiana la disposizione principale riguardante le minoranze linguistiche è dettata dall'articolo 6: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".

L'articolo 6 fu approvato dall'Assemblea Costituente come reazione alla politica fascista[1] che aveva, nei decenni precedenti, esaltato in modo ossessivo i valori dell'unità della nazione, adottando una politica repressiva e promovendo frequenti azioni di assimilazione forzata[2]. Dopo un animato dibattito questa disposizione costituzionale fu inserita tra i Principi Fondamentali della Costituzione[3], poiché si ritenne che la tutela delle situazioni minoritarie dovesse comunque riguardare l'intera Repubblica e non solo singole autonomie regionali[4]. Così anche l'uso terminologico di "Repubblica" invece di Stato all'interno dell'articolo 6 non può che significare che la tutela delle minoranze linguistiche è un compito che incombe a tutte le autorità dell'ordinamento, a tutti i livelli di governo e non soltanto allo Stato[5].

I criteri in base ai quali un gruppo sociale si trasforma in minoranza sono sempre di carattere pre-giuridico[6]. È pacifico, per quanto riguarda le minoranze linguistiche, che si tratti di un concetto relativo, impiegato per identificare comunità numericamente inferiori al resto della popolazione di uno Stato, o in ogni caso in posizione non dominante, i cui membri sono cittadini dello Stato stesso, che sono connotate da tratti differenziali comuni e manifestano, quanto meno implicitamente, la volontà di preservare la loro cultura, tradizione, religione, e lingua[7].

Manca però a tutt'oggi una definizione di minoranza che sia universalmente riconosciuta. L'omissione di una definizione generale del concetto di minoranza sia sul piano interno che sul piano internazionale è anche frutto della volontà degli Stati di conservare le proprie prerogative sovrane "selezionando" i gruppi ritenuti meritevoli. Infatti, solo attraverso un atto formale di riconoscimento di questi fattori di rilevanza sociale e politica, i criteri di

---

1 Del Giudice F., (a cura di), *La Costituzione esplicata*, Napoli, 2006.
2 Si pensi per esempio all'italianizzazione per opera di Ettore Tolomei, dei cognomi e dei toponimi in Alto Adige.
3 Artt. 1-12 della Costituzione della Repubblica italiana.
4 Per le vicende evolutive dell'articolo 6 si veda Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Milano, 2006.
5 Woelk J., *Il rispetto della diversità: La tutela delle minoranze linguistiche*, in Casonato C., (a cura di), *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione*, pag. 177, Torino, 2010.
6 Per studi in argomento cfr. in particolare Shaw M.N., *The Definition of Minorities,* citato in Piergigli V., *Diritti dell'uomo e diritti delle minoranze nel contesto internazionale ed europeo: riflessioni su alcuni sviluppi nella protezione dei diritti linguistici e culturali*, in Rassegna Parlamentare 1/1996, pp. 33 ss., nota 6.
7 Bifulco R., Celotto A., Olivetti M., (a cura di), *Commentario cit.,* pag. 157.

distinzione di una minoranza possono acquisire rilevanza giuridica[8].
L'articolo 6 costituisce in questo senso una norma di principio che deve essere attuata dal legislatore nazionale, al quale è lasciata ampia discrezionalità nella scelta fra una normativa a carattere generale, oppure una normativa speciale con cui regolare situazioni minoritarie differenti. Questa discrezionalità concessa nel dare attuazione alla norma dell'articolo 6 spiega in qualche modo, ma non giustifica, il lungo, lento e parziale processo di concretizzazione della disposizione prevista dall'articolo 6. Ci sono infatti voluti più di cinque decenni affinché il legislatore italiano emanasse, attraverso la legge-quadro n. 482 del 1999[9], una disciplina generale d'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.
L'Italia è caratterizzata da una forte asimmetria nella tutela delle minoranze. Mentre le minoranze "nazionali" (la minoranza francofona della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la minoranza germanofona del Trentino-Alto Adige/Südtirol e la minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia) godono dagli inizi della Prima Repubblica di uno status giuridico privilegiato, attraverso la garanzia di un livello elevato di protezione fondata sull'autonomia speciale[10], risaltava fino a poco più di un decennio fa la quasi assenza di tutela per gli appartenenti ai restanti gruppi alloglotti insediati sul territorio nazionale. In assenza di un riconoscimento, il fondamento della tutela per tutti gli altri gruppi linguistici minoritari doveva, prima, dell'emanazione della suddetta legge-quadro n. 482/99, essere ricercato soltanto nel disposto generale dell'articolo 6 Cost.
Il diverso grado di tutela per le situazioni minoritarie in Italia ci permette oggi di suddividere le minoranze linguistiche in tre categorie[11]: le minoranze che sono riconosciute e "superprotette" attraverso le autonomie speciali; le minoranze riconosciute a tutela eventuale, da attivare attraverso le procedure previste nella legge n. 482 del 1999, e le minoranze non riconosciute, e perciò non protette, come i gruppi di immigrati, oppure i Sinti e i Rom. Gli appartenenti a gruppi minoritari che non sono riconosciuti dall'ordinamento possono solo fare riferimento alle garanzie individuali, che si basano in questo caso soprattutto sul principio di non discriminazione e sui diritti fondamentali individuali.
Le minoranze c.d. superprotette sono a loro volta soggette a modalità di tutela differenti. Mentre per esempio in Valle d'Aosta si è optato per un bilinguismo diffuso e una parificazione della lingua italiana e francese, in Alto Adige si è seguita la strada del separatismo linguistico, che garantisce maggiori diritti di tutela in forma assoluta per la lingua minoritaria a livello statale, ma favorisce anche l'acuirsi dei contrasti tra i diversi gruppi linguistici[12].
La minoranza linguistica slovena in Friuli Venezia Giulia invece, non ha mai potuto

[8] Woelk J., *Il rispetto della diversità cit.,* pag. 182.
[9] Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
[10] Bisogna ricordare che nei confronti di queste minoranze riconosciute sono intervenuti, oltre all'incisività numerica e alla dimensione territoriale già presenti, obblighi internazionali che hanno reso necessarie e opportune l'attribuzione alle "minoranze maggiori" di forme di autonomia territoriale e l'adozione di norme interne di rango costituzionale.
[11] Cfr. in particolare Palici di Suni Prat E., *Intorno alle minoranze*, Torino, 1999, pp. 29 ss.
[12] Palici di Suni Prat E., *La legge italiana sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche nel quadro europeo*, in Diritto pubblico comparato e europeo, 1/2000, pag. 110.

usufruire di norme statutarie indirizzate in particolare alla sua protezione. Nello statuto speciale del Friuli Venezia Giulia è contenuto solo un riferimento generale alla tutela delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi linguistici[13]. Con la legge regionale n. 38 del 23 febbraio 2001 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia) si è cercato di dare più organicità al sistema di tutela della minoranza slovena[14].

Per quanto riguarda molti altri gruppi alloglotti presenti in Italia, essi hanno ottenuto un riconoscimento giuridico soltanto dopo l'approvazione della legge-quadro nazionale n. 482/1999. Le minoranze linguistiche elencate dalla legge-quadro n. 482/1999 che dopo più di cinquant'anni hanno ottenuto un riconoscimento dallo Stato Italiano[15] godono di una tutela di tipo meramente eventuale. Infatti la loro protezione dipende soprattutto dalla volontà sociale e politica di dare attuazione concreta ai meccanismi di tutela previsti dalla legge. Questa legge dà pertanto luogo ad una tutela alquanto differenziata dei vari gruppi minoritari e ciò in conseguenza della implementazione concreta della legge di cui ogni minoranza potrà godere.

Nella terza categoria rientrano invece le minoranze che non sono state riconosciute dalla legge-quadro del 1999 e che perciò non sono protette. Questi gruppi minoritari, anche se in possesso del requisito soggettivo della richiesta di riconoscimento come gruppo distinto, non hanno ottenuto il riconoscimento da parte del potere pubblico e perciò sono giuridicamente irrilevanti e non godono di alcuna tutela specifica, ma soltanto di garanzie individuali che si fondano sul principio di non discriminazione.

L'esempio della minoranza linguistica ladina

Come esempio paradigmatico della presenza di una disciplina e di conseguenza di una tutela asimmetrica delle minoranze linguistiche in Italia, si desidera in questo luogo fare riferimento alla situazione della minoranza linguistica ladina[16].

I Ladini si presentano come un'unica minoranza linguistica, che gode di un diverso grado di tutela a seconda della Provincia in cui è presente. Per quanto riguarda i Ladini delle

---

[13] Articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia): "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali."

[14] Attraverso ulteriori testi normativi la Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato la tutela delle altre minoranze linguistiche presenti sul territorio, si menzionano in questo luogo la legge n. 29/2007, (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) e la legge n. 20/2009, (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia).

[15] Cfr. art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

[16] Per un'analisi più approfondita in argomento si rimanda a Willeit G., *Lo status giuridico della minoranza linguistica ladina,* Tesi di laurea, Trento, 2010.

Province autonome di Bolzano e Trento essi godono dello status di minoranza c.d. superprotetta[17], perché sono presenti in un territorio che gode dell'autonomia speciale proprio grazie alla particolarità di regione di confine e alla presenza della minoranza linguistica tedesca dell'Alto Adige.
Rispetto al gruppo linguistico tedesco dell'Alto Adige, i Ladini presenti in questa Provincia autonoma non godono però di un livello di tutela così elevato[18], mentre la comunità ladina presente nella Provincia autonoma di Trento usufruisce di un livello di tutela relativamente sviluppato[19] rispetto alle altre due minoranze più piccole, dei Cimbri e dei Mòcheni ivi presenti. In Provincia di Belluno invece i Ladini godono meramente dello status di minoranza linguistica riconosciuta attraverso la legge quadro n. 482/1999, e la loro tutela dipende perciò soprattutto dal grado e dall'effettiva attuazione di questa legge.
Per completare il cerchio si cita in questo luogo anche la situazione particolare dei Nonesi e dei Solandri. I risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione nel 2001 hanno infatti dimostrato che in Val di Non e in Val di Sole c'è una parte della comunità che presenta i principali indici di riconoscibilità di una minoranza linguistica, ossia l'uso di una lingua differente da quella della maggioranza e il comune sentimento d'appartenenza ad una formazione sociale che si distingue dal resto della popolazione del Paese.
I risultati del censimento e la richiesta di riconoscimento come minoranza linguistica ladina[20] indirizzata alla Provincia autonoma di Trento non hanno però, fino ad oggi, ottenuto risposta positiva.
Il differente grado di tutela dei Ladini è in realtà una conseguenza assurda degli avvenimenti storici che hanno portato alla divisione di questo gruppo linguistico in tre distinte Province. Non c'è alcuna spiegazione che giustifichi coerentemente lo status giuridico asimmetrico attuale dei Ladini, se ci si basa sul dispositivo dell'articolo 6 della Costituzione, che "tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" e che persegue attraverso la legge n. 482/1999 la tutela di una sola minoranza ladina e non di più minoranze linguistiche ladine.
Per ciò che riguarda la tutela delle minoranze in Italia sotto un profilo generale, è dunque stato sostenuto che si possa parlare di una Costituzione asimmetrica[21]: se da un lato la Costituzione garantisce il principio generale di rispetto e di promozione della diversità e riconosce il diritto di essere diversi, dall'altro lato questo principio e questo diritto non sono riconosciuti e garantiti in modo uniforme per tutti, ma vengono riconosciuti nei loro contenuti caso per caso, con il fine di trovare in ogni situazione l'equilibrio giusto tra la differenza ammessa e l'uguaglianza richiesta dal diritto generale.

---

17 Palermo F., *La tutela delle minoranze nell'ordinamento italiano*, in Pfoestl E., (a cura di), *Valorizzare le diversità: tutela delle minoranze ed Europa multiculturale,* Roma 2003, pag. 198.
18 Si rimanda a mero titolo esemplificativo agli artt. 50 comma 2 e 91 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670: approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
19 Cfr. per esempio art. 48 comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 che garantisce l'assegnazione di un seggio nel Consiglio provinciale al territorio coincidente con i comuni d'insediamento della minoranza linguistica ladina.
20 Cfr. il sito dell'Associazione Rezia che opera in questo ambito: www.associazionerezia.it.
21 Woelk J., *Il rispetto della diversità cit.,* pag. 198.

Gianpiero Ponti

La segnaletica stradale bilingue: salvaguardia e promozione del ladino nell'alto Bellunese



Segnaletica installata di propria iniziativa da un Comune dell'area ladina altobellunese.
(Foto G. Ponti)

In un articolo apparso sul numero di giugno 2010 di questa rivista è stato descritto ed analizzato il percorso che ha portato all'adozione di segnaletica stradale verticale bilingue nel territorio ladino altobellunese[1].

Quale risultato ottenuto grazie alla stretta collaborazione fra l'Istituto Ladin de la Dolomites, la Provincia ed i Comuni, già allora emergeva la caratterizzazione del territorio sulla base di elementi identitari autentici, costituenti un minimo comun denominatore capace di unificare realtà simili, ma distanti l'una dall'altra per ragioni di ordine geografico ed anche storico[2].

Giustamente in quella sede si disse che tut-

---

[1] *Nel linguaggio tecnico del Codice della strada "segnali verticali" indica ciò a cui comunemente ci si riferisce con l'espressione generica "cartelli stradali". La qualifica "orizzontali" rimanda invece ai vari segnali tracciati sulla strada. I progetti presi in considerazione nel precedente articolo (G. Ponti, "Legge 482/99: i Progetti della Provincia di Belluno in materia di toponomastica ladina") sono quelli che l'Amministrazione provinciale di Belluno realizza a favore dei 35 Comuni che aderiscono al suo Istituto di cultura ladina, l'Istituto Ladin de la Dolomites di Borca di Cadore.*

[2] *L'impellenza della realizzazione dei progetti finanziati dallo Stato diede impulso all'adozione di una grafia ladina unificata elaborata con metodo scientifico. Inoltre la segnaletica da installare ha caratteristiche identiche per tutto il territorio, allo scopo di unificare e caratterizzare la zona in oggetto rispetto al resto del territorio provinciale. Per i dettagli si veda l'articolo citato.*

to ciò era stato reso possibile dalle risorse economiche messe a disposizione dallo Stato con il finanziamento della legge n. 482 del 1999, nell'ambito dei quali fondi è prevista una specifica voce per progetti in materia di toponomastica[3].

Quelle prime osservazioni necessitano però di essere precisate e sviluppate, perché non sorga un'erronea convinzione, e cioè che quanto è stato fatto finora nella nostra provincia sia propriamente e direttamente attuazione delle norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Infatti l'attuale segnaletica stradale verticale bilingue di localizzazione territoriale dei confini comunali, che manifesta la ladinità delle valli bellunesi, avrebbe potuto essere legalmente installata a prescindere dalle disposizioni specifiche della legge n. 482 del 1999.

E non solo. Sulla scorta di semplici scelte a livello locale, tutti i 69 Comuni del Bellunese potrebbero avere sui propri confini la stessa segnaletica che oggi hanno i paesi ladini[4]. Invero, potrebbero averle tutti i Comuni italiani, poiché il Codice della strada prevede che si possano "utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, *lingue regionali* o *idiomi locali* presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana"[5].

Non c'è quindi un riferimento limitato alle lingue o, ancora più restrittivamente, a quelle delle minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate dallo Stato. Al contrario, è palese che si faccia riferimento anche ai dialetti italiani.

Recentemente ciò è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale, in una cui sentenza[6] si legge: "... la speciale legislazione di *tutela delle minoranze linguistiche storiche* non esaurisce la disciplina sollecitata dalla notoria presenza di un assai più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico, che va sotto i termini di *lingue regionali ed idiomi locali*, per utilizzare il linguaggio usato dal legislatore statale nell'art. 1 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214, o di *dialetti*, *idiomi* o anche *vernacoli*, come si esprime l'Avvocatura generale dello Stato...". Inoltre, sempre nel contesto della stessa sentenza, la Corte afferma che la legge n. 482 del 1999 "si riferisce esclusivamente alla *tutela delle minoranze linguistiche storiche*, caratterizzate non solo dalla loro particolare origine storica, ma anche dal loro significativo insediamento in precise aree territoriali.

---

[3] *Di fatto, i progetti toponomastica 482/99 presentati ogni anno dall'Amministrazione provinciale di Belluno ottengono il finanziamento ogni 2/3 anni. A questa voce lo Stato non finanzia studi e pubblicazioni in materia di toponomastica, ma segnaletica.*

[4] *Comprese le appendici con saluti di benvenuto e commiato bilingui poste al di sotto delle targhe con la denominazione bilingue del Comune, in quanto tali aggiunte sono segnali turistici. Vedi infra Nota 25.*

[5] *Cfr. Art. 37, comma 2-bis, del Codice della strada. Il corsivo è nostro. Lo stesso articolo, al primo comma, stabilisce quali siano i soggetti cui spetta l'apposizione e la manutenzione della segnaletica: a seconda dei casi, gli enti proprietari delle strade o i comuni.*

[6] *Si tratta della sent. n. 88 del 2011, scaturita da un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per il giudizio di costituzionalità su di una singola disposizione contenuta nella legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2010 "Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia". Nel citare la Corte si riportano in corsivo parole e locuzioni che nella sentenza sono virgolettate.*





Segnaletica fornita dall'Amministrazione provinciale in esecuzione del Progetto ex Lege 482/99.
(Foto G. Ponti)

Sicché, essa attribuisce ai loro appartenenti una serie di speciali diritti...".
Allora resta da chiedersi quale sia la segnaletica stradale con testi bilingui che sta oltre il caso previsto dall'art. 37 del Codice della strada e la cui adozione costituirebbe esercizio di uno "speciale diritto", esclusivo delle minoranze linguistiche storiche. Cosa potrebbe essere adottato nel territorio ladino (e germanofono) e non anche nel resto della provincia?
Qui di seguito ci limitiamo a trattare la segnalazione dei nomi delle località[7], ambito in cui il Codice prevede casi di obbligatorietà e casi di facoltà.
In particolare, come si vedrà più avanti, l'obbligo della segnalazione riguarda il "centro abitato", entità geografica che nel contesto della normativa stradale rileva a vari fini e della quale viene pertanto fornita una precisa definizione: "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada" (art. 3, Codice della strada).
Nella realtà del linguaggio comune si riscontrano però imprecisioni e promiscuità nella terminologia che fa riferimento alle varie tipologie di località, soprattutto se abitate. É quindi opportuno dare conto di alcune nozioni di realtà geografiche che

[7] *I segnali di località e localizzazione sono soltanto una parte della segnaletica verticale di indicazione prevista dal Codice, ovvero dei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali (art. 124 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada). Restano esclusi dalle presenti osservazioni segnali quali quelli di direzione, conferma, itinerario ed altri.*

hanno notevole rilevanza soprattutto a fini statistici pubblici e sono così oggetto di definizione da parte dell'ISTAT[8]. Infatti in occasione di ogni censimento della popolazione e delle abitazioni esso pubblica i dati relativi ai residenti ed aggiorna l'elenco di tutti i centri abitati d'Italia.

La *località abitata* è l'area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse, e può essere di tre tipi: centro abitato, nucleo abitato, case sparse. Il *centro abitato*[9] è costituito da un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, sono considerati centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro[10]. Il *nucleo abitato* è la località priva del luogo di raccolta del centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse[11]. Le *case sparse* sono case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

Quello di *frazione* è un termine spesso usato in modo improprio, ad indicare genericamente una località abitata, soprattutto che non sia capoluogo di Comune. A rigore si tratta di una realtà geografica definita quale "area del territorio comunale comprendente - di norma - un centro

---

[8] *Le definizioni che seguono sono tratte dal Glossario del 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni (Censimento 2001), reperibile all'indirizzo http://dawinci.istat.it.*

[9] *Per il centro abitato la definizione ISTAT differisce da quella del Codice della strada. L'una ha a fondamento fenomeni di aggregazione e di gravitazione sociale, l'altra poggia su di un dato quantitativo (il numero di fabbricati).*

[10] *La nozione di quartiere rimanda alle suddivisioni interne al centro abitato, o meglio, alle sue componenti.*

[11] *La definizione ha delle ulteriori precisazioni. Ne riportiamo alcune di particolare interesse per il territorio di cui trattiamo, alpino-rurale e turistico. Carattere di nucleo è riconosciuto anche a: gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi abitino almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficili e comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate (nucleo speciale montano); all'aggregato di case (dirute e non dirute) in zona montana, già sede di numerosa popolazione ed ora completamente o parzialmente disabitato a causa dello spopolamento montano (nucleo speciale montano già nucleo ora spopolato); ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie in esso abitanti non sia inferiore a cinque (nucleo speciale azienda agricola e/o zootecnica); agli insediamenti residenziali con popolazione non stabile, occupati, stagionalmente a scopo di villeggiatura, di cura, ecc., con almeno 10 abitazioni (nucleo speciale insediamento residenziale con popolazione non stabile).*

abitato, nonché nuclei abitati e case sparse gravitanti sul centro", in passato rilevante ai fini dei censimenti della popolazione[12]. Le frazioni che compongono il territorio comunale sono spesso enumerate negli Statuti o nei loro regolamenti e possono costituire suddivisione amministrativa del Comune[13], come pure un particolare soggetto di diritto pubblico[14].
Come già accennato, la segnalazione dell'inizio del centro abitato è obbligatoria[15] e spetta al Comune[16], il quale è tenuto all'apposizione di targhe a fondo bianco con cornice e lettere nere[17] lungo tutte le strade dirette alla località segnalata[18]. Qualora si tratti di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo può figurare tra parentesi a carattere ridotto, al di sotto del nome della località segnalata[19]. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo[20].
L'Art. 10 della legge n. 482 del 1999 prevede che in aggiunta ai toponimi ufficiali, i Consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali e, come precisa il suo Regolamento d'attuazione[21], nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del Codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue. Fermo restando, ed anche questo è stato rimarcato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, che la denominazione in lingua minoritaria può essere aggiunta a quella in italiano, ma non mai sostituirsi ad essa.
Pertanto i Comuni ladini potrebbero procedere predisponendo elenchi bilingui dei toponimi che costituiscono denominazione dei loro centri abitati e delle loro frazioni, eventualmente documentando

---

12 *Dal censimento del 1991 sono state pubblicate solo le popolazioni riferite alle località abitate e non più quelle delle frazioni geografiche.*
13 *La frazione, nell'ambito del proprio Comune, può godere di un certo grado di autonomia amministrativa, tanto che l'ordinamento prevede la figura del prosindaco quale delegato dal sindaco a svolgere in loco le sue funzioni, soggetto responsabile di una particolare sezione comunale con registri dell'anagrafe e dello stato civile separati da quelli del capoluogo.*
14 *Non è questa la sede per affrontare, nemmeno superficialmente, le complesse e delicate questioni di ordine storico, giuridico e sociale riguardanti le interferenze della nozione di frazione con quella di Regola, tanto importanti per il territorio alto bellunese. Qui basta rilevare che in alcune parti del Paese le frazioni non sono soltanto suddivisioni amministrative, ma anche soggetti di diritto pubblico aventi un proprio separato demanio su cui i loro abitanti godono di diritti di uso civico.*
15 *Cfr. Art. 131, comma 2, lett. a) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. L'obbligatorietà riguarda la segnalazione della denominazione ufficiale in lingua italiana. Non esistono obblighi di indicazione in lingua minoritaria, né previsti dal Codice della strada né dalla legge n. 482 del 1999.*
16 *Cfr. Art. 37, comma 1, lett. b) del Codice della strada.*
17 *Cfr. Art. 131, comma 2, lett. a) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.*
18 *Cfr. Art. 131, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.*
19 *Anche per questo cfr. Art. 131, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.*
20 *Cfr. Art. 131, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. In abbinamento con il segnale di inizio centro abitato possono essere installati soltanto segnali con prescrizioni valide per l'intera stessa località. Il segnale di inizio centro abitato ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto di segnali acustici, quindi non è necessario aggiungere i rispettivi segnali di prescrizione. Per queste due precisazioni cfr. comma 4.*
21 *D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, modificato dal D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60.*

anche le designazioni di altre località del proprio territorio, abitate e non, che dovessero ritenere di particolare interesse[22]. Tali repertori andrebbero poi fatti oggetto di deliberazione consiliare per divenire i documenti ufficiali su cui poggiare la continuazione delle iniziative di salvaguardia e di promozione della toponomastica ladina attraverso la segnaletica stradale, nel momento in cui dovesse presentarsi l'occasione di qualche finanziamento specifico, statale o di altra provenienza. Non è poi da escludere che un singolo Comune a fronte della periodica necessità di sostituire la propria segnaletica per obsolescenza o per qualsivoglia altra ragione, decida di provvedere da sé alla realizzazione di simili progetti. In questo caso c'è senz'altro da auspicare che lo faccia secondo una linea di continuità con i progetti di respiro (sub) provinciale legati alla legge n. 482 del 1999 di cui si sta trattando in questa serie di articoli, anche perché il primo ente locale che proceda in tale direzione potrebbe costituire un valido esempio da prendere a modello, come pure fare da traino ad altri con stessa intenzione[23].

La segnalazione di luoghi, località abitate e non, aventi caratteristiche diverse rispetto ai centri abitati definiti dal Codice, è facoltativa e con oneri gravanti sul soggetto interessato all'installazione, che potrebbe essere diverso dall'ente proprietario della strada[24]. In questi casi si dovrebbe fare ricorso a segnali turistici e di territorio, a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. L'inizio di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari di dimensioni ridotte[25].

Nell'ambito del territorio della Provincia di Belluno attualmente esiste già un'areola ladina, quella costituita dai tre Comuni "sellani", dove sono riscontrabili, con continuità ed omogeneità, vari tipi di segnaletica bilingue: quella per i confini comunali, quella per i centri abitati e quella per altre località[26].

---

[22] *Operazioni di questo tipo non presentano grosse difficoltà dal punto di vista pratico e sono oggi scientificamente supportabili. Infatti tutto l'ampio territorio ladino altobellunese dispone di validi strumenti (in primis di vocabolari corredati di riferimenti ai principali toponimi e talvolta addirittura ricchi di microtoponomastica, ma poi anche di atlanti ed altre specifiche raccolte di toponimi) di cui esiste una raccolta specializzata presso la Biblioteca dell'Istituto Ladin de la Dolomites. Per quanto riguarda la trascrizione si veda quanto detto alla precedente Nota 2: da anni esiste una grafia unitaria ladina già impiegata dall'Amministrazione provinciale e dai Comuni per la realizzazione di segnaletica stradale bilingue. Più in generale si tenga presente che il supporto agli Enti Locali in queste attività è una delle funzioni istituzionali di uno speciale ente di cultura quale appunto l'Istituto Ladin de la Dolomites.*

[23] *Dell'esistenza di casi di Comuni altobellunesi particolarmente sensibili a questi temi, che abbiano, in tempi diversi e con modalità diverse, adottato autonomamente segnaletica bilingue per le loro varie località, è stato riferito nel precedente articolo. In quella sede si disse anche che in occasione del primo locale Progetto toponomastica finanziato dalla legge n. 482 del 1999 (presentato nel 2002 e realizzato nel 2005) alcuni Comuni misero a disposizione dell'Amministrazione provinciale elenchi bilingui di loro località.*

[24] *Cfr. Art. 134, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.*

[25] *Cfr. Art. 134, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. La possibilità di ricorrere a segnali di dimensioni ridotte, all'atto pratico, non è cosa di poco conto: diminuiscono i costi.*

[26] *In questa zona (Cortina d'Ampezzo/Anpezo, Colle S. Lucia/Col e Livinallongo del Col di Lana/Fodom), dove i progetti toponomastica - come del resto la generalità dei progetti in materia di tutela della minoranza linguistica ladina - sono indipendenti da quelli dell'Amministrazione provinciale, è stato scelto di anteporre sulle varie targhe la dicitura in ladino a quella in italiano. Progetti toponomastica indipendenti dalla Provincia, con alcune soluzioni simili a quelle dei tre Comuni ex asburgici, sono stati realizzati anche dal Comune di Rocca Pietore/La Rocia.*